

Allegato delibera C.C. 25.02.2010, n° 23

49

**COMUNE DI MANIAGO**  
**ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL MANIAGHESE**  
**SERVIZIO COMMERCIO**  
*Comuni di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Vivaro*

**Regolamento comunale**  
**per la disciplina delle attività di allietamento, di trattenimento e di pubblico**  
**spettacolo**

**Adottato con deliberazione consiliare n. del**

- e) nell'esercizio pubblico di somministrazione, l'allietamento si svolge solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;
- f) non può essere organizzata attività di ballo durante le diffusioni sonore senza avere ottenuto le prescritte autorizzazioni.
- g) non sono allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
- h) è vietato modificare il locale, in qualunque modo, anche solo temporaneamente, al fine di svolgere altre forme di trattenimenti che non siano quelle consentite per l'allietamento.
- i) non è data, in alcun modo, pubblicità all'evento;
- l) il volume delle emissioni sonore dovrà essere mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo, in particolar modo quando sia effettuato a porte aperte o all'aperto, entro giardini o aree esterne date in concessione al pubblico esercizio;
- m) l'allietamento all'aperto è consentito unicamente se svolto entro i giardini o spazi interni o aree esterne date in concessione al pubblico esercizio, o nei giardini o spazi interni dei circoli privati;
- n) per le eventuali attrezzature mobili allestite e impianti elettrici realizzati all'uopo, è necessario che l'esercente disponga di idonea documentazione di rispondenza alle normative vigenti a firma di un tecnico abilitato, da esibire per richiesta degli organi di vigilanza.
- o) l'inizio dell'attività deve essere dichiarato alla S.I.A.E.

2. Gli allietamenti sono consentiti nei seguenti orari:

- a) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, Juke-box e simili, all'interno del locale, fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio o circolo privato. Quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 23.00;
- b) apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'esterno del locale, fino alle ore 24.00;
- c) apparecchi di karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo e ogni altro apparecchio se munito di amplificatori, all'interno del locale, fino alle ore 24.00.

3. Deroche generali potranno essere emanate dal Comune in occasione di determinati avvenimenti.

4. L'esercente osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

### **Art. 3**

#### **SISTEMA AUTORIZZATORIO DELL'ALLIETAMENTO**

1. L'attività di allietamento di cui all'articolo 2 è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio o circolo privato, alle condizioni ivi stabilite. Qualora l'allietamento consista in karaoke nonché esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, il titolare dell'attività comunica almeno cinque giorni prima dell'evento all'ufficio comunale competente attraverso la modulistica disponibile presso gli uffici competenti:

- a) la tipologia dell'allietamento;
- b) l'esistenza dei presupposti indicati all'art. 2;
- c) le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa.

5. Eventuale altra tipologia di trattenimento è soggetta a comunicazione contenente le indicazioni di cui al comma 3 lettera c) ed eventuale relazione tecnica ai sensi dell'art. 141 regolamento T.U.L.P.S.
5. Nel caso in cui il titolare del pubblico esercizio, o il promotore dell'iniziativa, non sia già in possesso della dichiarazione di agibilità prevista dall'art. 80 T.U.L.P.S., presenta una domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 241/1990.
6. La domanda è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti.
7. Nella domanda sono dichiarati:
  - a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale.
  - b) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
  - c) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del T.U.L.P.S.
  - d) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
  - e) la tipologia del trattenimento ai sensi dell'art. 116 del regolamento T.U.L.P.S.
8. Alla domanda è allegata la documentazione per l'ottenimento della dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.
9. Il termine del silenzio assenso decorre dalla data di accertamento dell'agibilità, qualora prevista.

#### **Art. 6**

#### **ALTRE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO**

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento organizzato in occasione di sagre o fiere locali, è assoggettato all'art. 68 del T.U.L.P.S.
2. L'esercizio dell'attività è, comunque, soggetto ad autorizzazione.
3. La domanda, predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti ai sensi delle linee guida per l'organizzazione delle manifestazioni temporanee approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 25 giugno 2009.
5. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre limitazioni all'orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi del presente regolamento.
6. In ogni caso, l'organizzatore osserva scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adotta tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

#### **ART.7**

#### **ORARI**

Fatta salva diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale, agli allettamenti e ai trattenimenti musicali si applicano i seguenti orari:

- a) Apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, Juke-box e simili, all'interno del locale, fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio comunicato ai sensi della normativa vigente o, eventualmente, fino all'orario di chiusura concesso in deroga. Quando, per esigenze del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, o le apparecchiature sono utilizzate all'esterno, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalle norme disciplinanti l'inquinamento acustico, il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 23.00 e gli stessi dovranno cessare dopo le ore 24.00.
- b) Apparecchi di Karaoke, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'interno del locale devono cessare alle ore 24.00; se effettuate all'esterno del locale devono cessare alle ore 24.00.

Le attività contemplate nel presente regolamento non esercitate con l'osservanza di quanto ivi disposto, sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.

**ART. 12**

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.